

Edizione di martedì 29 maggio 2018

IVA

Trattamento Iva dei buoni benzina

di **Raffaele Pellino**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Tassazione degli immobili patrimonio

di **Alessandro Bonuzzi**

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie sotto la lente

di **Massimiliano Tasini**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Modello Redditi SC 2018: quadro RF e partecipazioni qualificate PEX

di **Federica Furlani**

IVA

Costituzione del Gruppo Iva

di **EVOLUTION**

IVA

Trattamento Iva dei buoni benzina

di **Raffaele Pellino**

Iva a due vie per i **buoni benzina** e **niente sanzioni** per i *voucher* emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018. Questo è quanto chiarito dalla [circolare AdE 8/E/2018](#) in tema di cessione di carburanti e relative modalità di pagamento e fatturazione. In particolare, “allineandosi” – sul piano interpretativo – al contenuto della [direttiva UE 1065/2016](#), il documento di prassi ha fornito indicazioni in merito al diverso trattamento Iva da adottare a seconda che il buono sia “**monouso**” o “**multiuso**”: distinzione, questa, che assumerà particolare rilevanza – per le cessioni di carburante – all’esordio della fatturazione elettronica.

Nel caso di **buoni “monouso”** (*voucher* destinati ad un solo acquisto di carburante), il **pagamento dell’Iva** viene “anticipato” al **momento di emissione del buono** in quanto sono da subito noti il luogo della prestazione cui il buono si riferisce e l’Iva dovuta. In tale eventualità l’operazione viene documentata mediante **fatturazione elettronica** al momento della cessione/emissione del buono.

Nel caso di **buoni “multiuso”** (*voucher* destinati all’acquisto di carburante presso **plurimi distributori** nonché di beni e servizi), invece, l’Iva viene applicata al momento dell’**effettivo utilizzo** presso il gestore dell’impianto, in quanto al momento dell’emissione del buono non sono ancora noti né il luogo della prestazione né l’imposta dovuta.

Con la [circolare AdE 8/E/2018](#), dunque, si cambia orientamento rispetto al passato (**circolare 30/1974** – per i buoni il pagamento dell’Iva coincideva con il momento di utilizzazione) recependo le indicazioni della giurisprudenza UE ([causa n. C-419/02 del 2006](#)) nonché della [direttiva UE 1065/2016](#). Pertanto, considerato che le novità contenute nella **direttiva** troveranno espressa applicazione per i soli *voucher* emessi a partire dal **01/01/2019** e, che, precedenti documenti di prassi consentivano per i **buoni benzina** un diverso comportamento, è stato previsto che per i buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018 **non** si darà luogo all’applicazione di **sanzioni**.

Ciò detto, nel rammentare che la **Legge di Bilancio 2018** ha anticipato al **1° luglio 2018** l’obbligo di **fatturazione elettronica** (eccetto eventuale **proroga**) per l’acquisto di carburanti e lubrificanti prevedendo specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi e di detraibilità dell’Iva e che con il [Provvedimento 73203/2018](#) sono stati definiti gli “**ulteriori**” **mezzi di pagamento** (diversi dal denaro contante) per l’acquisto di carburanti e lubrificanti, viene sottolineato che dette forme di pagamento troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il **pagamento** avvenga in un **momento “diverso” rispetto alla cessione**. Tale eventualità si riscontra – sottolinea l’Agenzia – nei contratti c.d. di “**netting**”

([circolari 205/E/1998](#) e [42/E/2012](#)) ovvero negli “**ulteriori sistemi**” che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata con detti strumenti. In ogni caso, l’obbligo di pagamento con tali modalità all’atto della cessione/ricarica “*non si accompagna necessariamente a quello di **fatturazione elettronica***”.

Sul piano operativo, la [circolare AdE 8/E/2018](#) individua le seguenti due ipotesi:

- **se la compagnia petrolifera emette buoni carburante** (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti), che consentono al cessionario di **recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina** secondo l’accordo tra le parti, **l’operazione andrà documentata tramite l’emissione di una fattura elettronica** al momento della cessione/ricarica (c.d. **buoni “monouso”**);
- se il buono/carta permette di rifornirsi **presso “plurimi” soggetti** – impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. “bianche” (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. – **ovvero consente l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice “documento di legittimazione”, la cui cessione non è soggetta ad Iva** ([articolo 2, comma 3, DPR 633/1972](#)) e, conseguentemente, a **fatturazione elettronica** (c.d. **buoni “multiuso”**).

Va, tuttavia, sottolineato che l’individuazione del corretto trattamento Iva dei **voucher** è stata oggetto nel tempo di diversi interventi dell’Amministrazione finanziaria: nella [circolare 27/1976](#) è stato, infatti, affermato che tali buoni “*non sono titoli rappresentativi di merce, ma semplici documenti di legittimazione (articolo 2002 cod. civ.), la cui cessione non è soggetta ad Iva...*”; conseguentemente “*nessuna fattura deve essere emessa dalle società petrolifere per la cessione dei buoni al cliente, né da parte del distributore alla società, al momento della restituzione del buono stesso per il rimborso. Nei casi previsti dalla normativa Iva, l’obbligo di emettere **fattura** ricade invece sullo stesso distributore che vende il prodotto al cliente dietro rilascio del **buono***”. Interpretazione, questa, che ha trovato conferma in numerosi altri interventi ministeriali. Da ultimo, la [risoluzione AdE 21/E/2011](#) ha ribadito, da una parte, l’irrilevanza ai fini Iva dell’emissione o cessione dei buoni e, dall’altra, la rilevanza degli stessi al momento di utilizzazione.

Pertanto, alla luce della suddetta prassi – considerato il diverso comportamento adottabile rispetto a quello indicato dalla [circolare AdE 8/E/2018](#) – si ribadisce che, per l’Agenzia, “i **buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018.....in conformità ai pregressi documenti di prassi**”, non daranno luogo all’applicazione **sanzioni**.

Tale indicazione lascia aperto il dubbio sull’utilizzabilità o meno delle **vecchie regole Iva** per i **buoni benzina** emessi entro il **31 dicembre 2018** ma **utilizzati nel corso del 2019**, mentre appare chiaro che i buoni **emessi ed utilizzati nel corso 2019** dovranno attenersi alle nuove regole.



MASTER[®]
BREVE 20[^]

Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Tassazione degli immobili patrimonio

di **Alessandro Bonuzzi**

Gli immobili posseduti dalle imprese commerciali possono essere classificati in **tre categorie**: gli immobili **strumentali**, gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività (cd. immobili **merce**) e gli immobili **patrimonio**.

Rientrano nella categoria degli immobili patrimonio quelli che non sono né strumentali né merce, ma costituiscono un **investimento** per l'impresa.

Le **regole impositive** degli immobili patrimonio, valevoli ai fini della determinazione del **reddito d'impresa**, sono contenute nell'[articolo 90 Tuir](#). Limitando l'analisi a quelli **situati in Italia**, tale norma prevede che gli immobili patrimonio, proprio perché **estranei** al normale svolgimento dell'attività, **non** concorrono alla formazione del reddito d'impresa sulla base dei **costi e ricavi** ad essi afferenti, bensì secondo le regole dei **redditi fondiari**.

Pertanto, per gli **immobili patrimonio non locati**, il reddito è determinato in base alla **rendita catastale rivalutata**. Al tal riguardo, però, è necessario precisare che questa regola **non trova applicazione** per i redditi, dominicali e agrari, dei **terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole** di cui all'[articolo 32 Tuir](#), pur se nei limiti ivi stabiliti, i quali, in **deroga** alla regola generale, partecipano al reddito di impresa in base alle **risultanze del conto economico**.

Gli **immobili patrimonio concessi in locazione**, invece, concorrono a formare il reddito di impresa, salvo qualche piccola differenza, secondo le disposizioni contenute nell'[articolo 37 Tuir](#), e in particolare, per un **importo pari al maggiore** tra le seguenti grandezze:

1. la **rendita catastale rivalutata** del 5%;
2. il **canone di locazione** ridotto, fino a un **massimo del 15% del canone** medesimo, dell'importo delle **spese** documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l'esecuzione di interventi di **manutenzione ordinaria**.

Si consideri il seguente **esempio** relativo a un fabbricato concesso in locazione:

- per un **canone annuo** pari a 20.000 euro;
- sul quale sono state sostenute spese di **manutenzione ordinaria**, documentate e rimaste a carico, per un importo pari a 3.500 euro. Il limite di deducibilità è però pari al **15% di 20.000**, ossia a 3.000 euro;
- la cui **rendita catastale** rivalutata è pari a 1.000 euro.

Il **canone netto**, pari a 17.000 (20.000 – 3.000), è **superiore rispetto alla rendita castale rivalutata**; pertanto, il **reddito da dichiarare è pari a 17.000**. Inoltre, in dichiarazione va fatta una **variazione in aumento** di 3.500 e in **diminuzione** di 20.000 per **azzerare** l'effetto dei costi e ricavi imputati a conto economico.

Ma queste regole possono valere anche quando ad essere affittato è un **terreno**? In tal caso, ad avviso di chi scrive, occorre distinguere se il bene è concesso in affitto **per uso agricolo** o meno. Nel primo caso trovano applicazione le regole dei **redditi fondiari**; pertanto, va dichiarato il **reddito dominicale** a prescindere dal canone effettivo. Siffatto meccanismo il più delle volte regala “soddisfazioni” in termini di riduzione del **carico fiscale**, poiché è fisiologico che le risultanze catastali del terreno siano inferiori rispetto all'ammontare del canone d'affitto.

Si pensi al caso in cui una Srl conceda in affitto un **terreno agricolo** utilizzato per la coltivazione. Ponendo che il canone annuo sia stabilito in misura pari a **10.000 euro** e che il **reddito dominicale** del terreno sia pari a 1.000 euro, l'importo che la società affittante deve **dichiarare** è pari al reddito dominicale, dovendo quindi **neutralizzare** il canone rilevato in conto economico come ricavo.

Quando, invece, il terreno è concesso in affitto **per usi non agricoli**, allora dovrebbero tornare applicabili le regole impositive dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, secondo cui il reddito imponibile va determinato nell'ammontare percepito, nonostante l'[articolo 90](#) richiami l'[articolo 70 Tuir](#) solo per gli **immobili esteri** e non anche per il caso in esame. D'altro canto è difficile pensare a una soluzione differente atteso che **“Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni ... dati in affitto per usi non agricoli”** (ex [articolo 27, comma 2, Tuir](#)).



ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie sotto la lente

di **Massimiliano Tasini**

Dopo l'**interrogazione parlamentare** di qualche mese fa del Ministro Padoan, che ha ridato "vivacità" al tema, ben chiarendo che la consultazione in chiave sistemica della nuova **Anagrafe dei Rapporti** è oramai nei fatti, il dibattito in materia di **indagini finanziarie** si arricchisce delle considerazioni espresse dal **Comando Generale della Guardia di Finanza** nella [circolare 1/2018](#).

Pur trattandosi, come è ovvio, di indicazioni di carattere **interpretativo**, una riflessione su quanto espresso in tale documento risulta oltremodo necessaria, poichè sul dato finanziario si incrociano più tipologie di indagini, condotte da **oggetti diversi** e per **finalità** assai **differenti** tra loro, e le cui **regole** spesso sono a loro volta **diverse**.

Preliminarmente, è opportuno rammentare che, secondo un orientamento granitico della **Corte di Cassazione**, in presenza di movimenti sui **conti** o sui **rapporti** intrattenuti dal **contribuente**, opera una **presunzione legale relativa** a favore del Fisco; di talchè, il contribuente può ben difendersi, ma deve offrire all'Ufficio, ed eventualmente al Giudice, una **prova contraria**.

Può ora accadere che i conti oggetto di indagine siano **cointestati**: in tal caso, **nulla viene specificatamente previsto** dalla vigente disciplina ([articolo 32 D.P.R. 600/1973](#); [articolo 51 D.P.R. 633/1972](#)).

Il tema è stato però affrontato dalla **giurisprudenza di legittimità**, secondo la quale la presunzione trova comunque **piena operatività**, salvochè il contribuente fornisca la **prova documentale** che le movimentazioni contestate dall'Ufficio siano esclusivamente riferibili all'**altro cointestatario** del conto corrente.

Questa tesi è stata fatta propria nella citata **circolare**; tuttavia, il documento va ben oltre, affermando che l'effetto presuntivo opererebbe *"anche nel caso di **rapporti finanziari intestati a terzi** su cui il contribuente sottoposto ad attività ispettiva avesse **delega ad operare** rilasciata dall'intestatario, soprattutto ove questo fosse un **familiare** e non si fosse dimostrato che il potere di disposizione del rapporto finanziario fosse stato conferito per **circostanze specifiche e giustificabili**".*

Si può pertanto immaginare il caso, tutt'altro che di scuola, in cui l'anziano **genitore** dia una **delega** ad operare a favore del **figlio**. Non vi è dubbio che, in questo caso, la **procura** non costituisce un modo per occultare proventi sottratti a tassazione in ipotesi realizzati dal figlio, essendo stata conferita a fronte di una **effettiva necessità**.

Ma, ognuno vede che, laddove il **genitore** sia, ad esempio, titolare di soli **redditi di pensione**, è difficile immaginare **ragioni** che portino ad effettuare versamenti per importi significativi, se non presumendo che i proventi siano **attribuibili al figlio**.

La circolare esplora anche l'ipotesi del **professionista** che, oltreché esercitare una **attività di lavoro autonomo**, abbia altresì delega ad operare quale **amministratore di un condominio** sul conto corrente a quest'ultimo intestato: in tal caso si afferma che *“potrà essere valutata la possibilità di **esentare il contribuente** dal fornire **giustificazioni** sulle movimentazioni anche di tale conto”*.

Riveste un particolare interesse poi il passaggio della circolare che afferma la possibilità di fornire la **prova contraria** su **basi presuntive**, naturalmente previo **vaglio critico e rigoroso** da parte degli organi verificatori. Questa affermazione è stata più volte prospettata anche dalla **Corte di Cassazione**, ma non mancano sentenze di segno opposto.

In particolare, mentre secondo [Cassazione 2484/2013](#), la **prova contraria** potrebbe essere fornita solo su basi certe (alla presunzione va contrapposta una **prova**, non un'altra presunzione), la precedente [Cassazione 13500/2012](#), in linea al pensiero prospettato dalla Guardia di Finanza, ritenne che la prova contraria ben può essere fornita anche facendo ricorso a **presunzioni semplici** (principio della libertà dei mezzi di prova).

Dunque, un'apertura di notevole rilievo, seppure **da verificare caso per caso**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

QUESTIONI CONTROVERSE IN MATERIA DI PROVA NELL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Modello Redditi SC 2018: quadro RF e partecipazioni qualificate PEX

di **Federica Furlani**

L'[articolo 87 Tuir](#) disciplina un particolare regime di “**esenzione da tassazione**” delle plusvalenze relative alla **cessione di partecipazioni che possiedono specifici requisiti**, denominato *participation exemption* o **PEX**.

Affinché una partecipazione possa fruire del **regime PEX** deve sottostare ad una serie di requisiti:

- due “**requisiti soggettivi**”, riguardanti lo **status del soggetto che detiene la partecipazione**;
- due “**requisiti oggettivi**”, che devono essere **verificati in capo alla società controllata**.

Essi sono:

a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione (c.d. *holding period*)

Si tratta di un **periodo minimo di possesso** che esclude a priori dalla possibilità di avvalersi della *participation exemption* nel primo anno di vita per i **soggetti di nuova costituzione** ([Circolare 36/E/2004](#) par. 2.3.1). A tale principio fanno eccezione le società costituite mediante **operazioni straordinarie effettuate in regime di neutralità fiscale**, quali ad esempio le società risultanti da **fusioni** o **scissioni**: in tal caso rileva anche il periodo di possesso da parte del **dante causa**.

In relazione a **partecipazioni acquistate in epoche diverse**, per verificare quale strato della partecipazione abbia o meno diritto all'esenzione si devono considerare **cedute per prime quelle acquistate in epoca più recente (criterio LIFO)**.

b) iscrizione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso

Il requisito dell'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie deve essere verificato nel **primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso**. Di conseguenza una partecipazione che, nel primo bilancio di iscrizione, risulta classificata nell'**attivo circolante** è **esclusa** dall'ambito di applicazione della PEX anche se, successivamente, viene riclassificata tra le immobilizzazioni

finanziarie; una partecipazione che, nel primo bilancio di iscrizione, risulta classificata tra le **immobilizzazioni finanziarie** è **compresa nell'ambito di applicazione** della disciplina in esame anche se, successivamente, essa viene riclassificata nell'attivo circolante.

c) residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'[articolo 167, comma 4, Tuir](#) o, **alternativamente**, la dimostrazione, anche a seguito dell'**esercizio dell'interpello** di cui allo stesso [articolo 167, comma 5, lett. b\) Tuir](#), che dalle partecipazioni **non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori inclusi nel citato decreto.**

L'**articolo 87 Tuir** prevede inoltre che se il contribuente vuole far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la relativa istanza di interpello o, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'[articolo 167, comma 4, Tuir](#), **deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente** (pena sanzione amministrativa di cui all'[articolo 8, comma 3-ter, D.lgs. 471/1997](#)).

Il requisito della residenza fiscale della società partecipata deve inoltre sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, **sin dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.**

d) esercizio da parte della società partecipata di un'attività commerciale o industriale

Affinché una partecipazione ceduta origini plusvalenze parzialmente esenti è necessario che la società partecipata **svolga un'attività commerciale, secondo la definizione dell'articolo 55 Tuir**, dall'inizio del terzo periodo antecedente al realizzo.

Senza possibilità di prova contraria è ritenuta non commerciale l'**attività delle società immobiliari** il cui patrimonio netto è costituito prevalentemente da immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa.

Definiti i requisiti, la **percentuale di esenzione della plusvalenza realizzata** da un soggetto Ires che detiene una partecipazione PEX è del **95%**.

Il relativo importo va indicato nel **rigo RF46, colonna 2, del modello Redditi SC 2018 tra le variazioni in diminuzione.**

RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)	Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata (¹ ,00) ² ,00
---	---

Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione commentata nella precedente lett. c) ma non abbia presentato **istanza di interpello** ovvero, avendola presentata,

non abbia ricevuto risposta favorevole, il relativo importo va evidenziato **anche in colonna 1**.

Se dalla cessione emerge una **minusvalenza**, essa è totalmente **indeducibile** e va evidenziata **nel rigo RF20 del modello Redditi SC 2018** tra le **variazioni in aumento**.

RF20 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti

,00

Seminario di specializzazione

LE INTEGRAZIONI E LE CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Costituzione del Gruppo Iva

di **EVOLUTION**



L'articolo 1, comma 24, della L. 232/2016, ha inserito nel D.P.R. 633/1972, dopo l'articolo 70, il titolo V-bis Gruppo Iva, composto dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa della costituzione del Gruppo Iva.

L'[articolo 70-quater del D.P.R. 633/1972](#) prevede che i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, **congiuntamente**, i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono **optare** per la costituzione del Gruppo Iva.

I vincoli devono **sussistere**:

- al **momento dell'esercizio** dell'opzione per la costituzione del Gruppo Iva e
- comunque **già dal 1° luglio dell'anno precedente** a quello in cui ha effetto l'opzione.

L'opzione deve essere esercitata dal **rappresentante** del Gruppo mediante la **presentazione in via telematica** di una apposita **dichiarazione** relativa alla costituzione del Gruppo Iva **sottoscritta da tutti i partecipanti**.

Nella dichiarazione vanno indicati:

- gli elementi di cui all'[articolo 70-quater, comma 2, del decreto Iva](#),
- nonché le **eventuali opzioni** di cui agli [articoli 36](#) e [36-bis](#) del medesimo decreto.

Il [comma 2 dell'articolo 70-quater](#) individua:

- la **denominazione** del Gruppo Iva;

- i **dati identificativi del rappresentante** del Gruppo Iva, di seguito denominato «**rappresentante di gruppo**», e dei soggetti **partecipanti** al gruppo medesimo;
- l'attestazione della **sussistenza**, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei **vincoli** di cui all'[articolo 70-ter](#);
- l'**attività** o le **attività** che saranno svolte dal Gruppo Iva;
- l'**elezione di domicilio** presso il rappresentante di Gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al Gruppo medesimo, ai fini della **notifica** degli **atti** e dei **provvedimenti** relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione; l'elezione di domicilio è **irrevocabile** fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validità dell'opzione;
- la **sottoscrizione** del rappresentante di Gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti partecipanti.

Ai fini dell'esercizio delle **opzioni** di cui agli [articoli 36](#) e [36-bis](#), la dichiarazione può essere **integrata entro il 31 dicembre dell'anno precedente** a quello in cui ha **effetto** la costituzione del **Gruppo Iva**.

In sede di **prima applicazione** delle disposizioni di cui al **titolo V-bis** del decreto 633/1972, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva ha **effetto dall'anno 2019 se presentata entro il 15 novembre del 2018**, al fine di consentire ai soggetti interessati di **valutare le condizioni** per l'esercizio di detta opzione.

L'inclusione di **ulteriori partecipanti**, prevista all'[articolo 70-quater](#), la loro **esclusione**, ai sensi dell'[articolo 70-decies, comma 5](#), l'eventuale **revoca** dell'opzione, di cui all'[articolo 70-novies](#), nonché **ogni altra variazione**, sono effettuate con le **modalità previste per l'opzione**, quindi, mediante la **presentazione telematica** di una **dichiarazione** da parte del rappresentante del Gruppo.

In caso di **mancato esercizio dell'opzione** da parte di uno o più soggetti:

- è **recuperato** a carico del Gruppo Iva l'**effettivo vantaggio fiscale** conseguito;
- il Gruppo Iva **cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione**, a meno che i predetti soggetti non esercitino l'**opzione** per **partecipare** al gruppo medesimo. Tale opzione ha **sempre effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo**.

Al Gruppo Iva è attribuito un **proprio numero di partita Iva**, cui è associato ciascun partecipante, che è riportato nelle **dichiarazioni** e in ogni altro atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Il Gruppo Iva deve essere inteso come un **soggetto autonomo** come qualsiasi altro soggetto Iva.

Infine, ex [comma 4 articolo 70-quater](#), si precisa che l'esercizio da parte di un soggetto

dell'opzione per il Gruppo Iva comporta il **venir meno degli effetti delle opzioni in materia di Iva** esercitate dallo stesso in precedenza, anche se **non è decorso** il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.



The banner features the Euroconference logo on the left, which includes a stylized 'ec' and the word 'EVOLUTION'. To the right, the text reads: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè. Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' At the bottom, a dark grey bar contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'. The background of the banner shows a network of dots and lines, and a close-up of a laptop keyboard.

EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >